

Questa Corte Suprema ha più volte affermato (v. da ult. sent. n. 2192 del 1965) che la legge 26 gennaio 1961, n. 29, secondo cui sulle somme pagate per tasse, imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento amministrativo o giudiziario, spettano al contribuente gli interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, si applica anche ai pagamenti indebiti eseguiti prima dell'entrata in vigore di tale legge, dei quali sia stata chiesta la restituzione senza che sia stata definita la relativa controversia. In tale ipotesi gli interessi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

---

dagli interessi di mora. Che nell'ordinamento tributario, tali prestazioni possano qualificarsi *interessi*, a prescindere dalla dizione legislativa, non vi è dubbio, poichè la progressione percentuale (3 % semestrale) determinata dalla legge ha appunto lo scopo di esercitare una pressione sull'animo del contribuente per indurlo ad assolvere l'obbligazione tributaria nel più breve tempo, rappresentando nel contempo una forma di risarcimento del danno stabilito *a priori* in misura forfettaria, in conseguenza dell'inadempimento, e correlativamente proporzionato alla durata della mora.

L'identità con l'istituto civilistico è palese.

2. In ordine al momento iniziale degli interessi si può osservare che la legge interpretativa n. 147 del 1962 (che dispone il decorso degli interessi moratori dovuti sulle somme di natura *complementare* dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto, è dovuto il tributo principale e, per l'ipotesi di imposta *suppletiva*, dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione) prende in considerazione il momento di nascita dell'obbligazione e mostra chiaramente di aderire alla teoria che assegna all'accertamento natura costitutiva dell'obbligazione tributaria. A mio giudizio tre sono gli elementi che provano questa adesione:

a) l'esistenza di un'imposta *complementare* presuppone un accertamento incompleto per carenza di elementi forniti all'amministrazione (dichiarazione fallace od incompleta), ed il legislatore dispose appunto che gli effetti e gli interessi risalissero all'accertamento principale che ha generato un'obbligazione difforme dal giusto, mentre per l'imposta *suppletiva*, che dipende esclusivamente da un errato criterio valutativo del fisco, dispose che si generassero effetti ed interessi dal nuovo accertamento (3);

---

(3) AZZARITI G., *La disciplina degli interessi di mora sulle tasse e imposte indirette sugli affari*, in questa Riv., 1966, I, 508; le difficoltà per una pratica valutazione dell'incolpevolezza del contribuente, allo scopo di determinare il *dies a quo* degli interessi moratori afferenti le imposte complementari, sono lucidamente espresse da DE BONO C., *Interessi*, cit. pag. 80 e seg.: le argomentazioni espresse dall'Autore sono indubbiamente convincenti, particolarmente quando viene esaminato il fenomeno dell'accertamento del *valore* venale del bene trasferito per l'applicazione dell'imposta di registro, in revisione del *prezzo* corrisposto dalle parti e dichiarato nell'atto, secondo un rigido precetto